

Dal 31 maggio fonti rinnovabili nei titoli edilizi.

Dal 31.05.2012 la presentazione dei titoli edilizi dovrà obbligatoriamente essere integrata dalle fonti energetiche rinnovabili negli edifici.

È l'articolo 11 del dlgs 03.03.2011, n. 28 a prevedere che le fonti rinnovabili debbano coprire i «consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3». È l'allegato 3 al dlgs 03.03.2011, n. 28 a stabilire che gli obblighi sono previsti solo a partire dal 31.05.2012 e sono crescenti nel tempo.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria + 20% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.